



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
P.zza M. Ruzittu n. 1- 07030 Sant'Antonio di Gallura

Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo
Telefono 079/669013 Fax 079/669388

Mail: servizisociali@comune.santantoniogallura.ot.it

PEC protocollo.santantoniogallura@pec.comunas.it

BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. FONDO LEGGE 431/98 ART.11 ANNO 2021

LA RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO

Che è indetto un bando di concorso pubblico per la presentazione delle domande di contributo destinato all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2021, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del D.M.LL.PP. 07.06.1999, del D.M. n.290 del 19.07.2021, e risultante da contratti regolarmente registrati, approvato con Determinazione del Responsabile del settore.

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di contratto di affitto interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Art.1 Destinatari e requisiti di partecipazione al concorso

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Sant'Antonio di Gallura al momento della domanda, unitamente al nucleo familiare occupante l'alloggio oggetto del contratto;
2. essere cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Sant'Antonio di Gallura al momento della domanda;
3. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
4. non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado tra coniugi non separati legalmente;

5. essere conduttore, di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali, A/1 A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale.

6. La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti **requisiti**:

a) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

b) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma al limite di reddito previsto per l'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

c) Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione.

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Art.2 Nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente / titolare contratto di locazione, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Art.3 Autocertificazione dei requisiti.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del

contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del ed. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto." Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd.Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

Art.5 Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri fissati dalle lettere a) e b) e FASCIA COVID secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza, ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione.

L'entità del contributo viene calcolato nei limiti massimi stabiliti dalla norma vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione al valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Il Comune dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, predispone la graduatoria generale approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, si precisa che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicheranno esclusivamente le iniziali dei richiedenti ed il corrispondente numero del protocollo della domanda presentata. Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria. La collocazione in graduatoria non determina direttamente il

diritto alla corresponsione del contributo, il quale sarà condizionato all'entità dell'erogazione del fondo da parte dell'Assessorato regionale competente.

Art.6 Durata ed entità del contributo

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dalla Regione Sardegna, nel rispetto della graduatoria generale in misura proporzionale rispetto all'importo trasferito al Comune. L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, ed in relazione al valore dell'ISEE . Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2021 e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto se successiva alla data suddetta. Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi.

Art.7 Modalità di erogazione del fondo

Il Comune provvederà al pagamento del contributo a coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria di cui al precedente art.5 dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Art.8 Termine di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando **il termine è fissato nel giorno 30/11/2021**. Le domande presentate fuori termine saranno escluse.

Art.9 Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali e c/o il sito web istituzionale www.comune.santantoniogallura.ot.it . Le istanze, debitamente compilate in ogni parte devono essere sottoscritte dal richiedente, ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate all'Ufficio protocollo o inviate alla pec protocollo.santantoniogallura@pec.comunas.it

Art 10 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda dovrà essere correlata da:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno oppure copia cedolare secca, nel caso in cui la scadenza per il versamento dell'imposta di registrazione si verifichi in data posteriore alla scadenza del presente bando, il richiedente si impegna a trasmettere la documentazione contestualmente alla presentazione delle ricevute del pagamento del canone di locazione, di cui all'art. 4);
- copia delle ricevute di pagamento del canone alla data di presentazione della domanda;
- copia della dichiarazione ISEE in corso di validità;
- copia di un documento d'identità valido di chi sottoscrive la domanda e per i soli cittadini extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n° 286/98

Art.11 Controlli e sanzioni

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

**Art.12 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(art.13 reg.UE 2016/679)**

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Sant'Antonio di Gallura – area socio-culturale - , con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sant'Antonio di Gallura

Art.13 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

Sant'Antonio di Gallura, 15/11/2021

La Responsabile dell'Area Socio-Culturale
F.to Dr.ssa Viviana Pirina